

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE DELL'ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO)

Le presenti disposizioni regolano i corsi di formazione per la qualificazione dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), nel rispetto degli standard previsti dall'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2017, repertorio atti n. 209, di cui all'Allegato 1 del presente atto (d'ora in poi Accordo).

Le disposizioni regolano altresì il riconoscimento dei crediti formativi che consentono di ridurre in tutto o in parte la durata del corso di formazione in ragione delle competenze comunque acquisite, ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo nonché la fase transitoria di realizzazione dei corsi, in base alle fattispecie di cui all'art. 13 dell'Accordo.

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato di seguito, si rimanda a quanto specificato nell'Accordo.

1. STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO

L'acquisizione delle abilità e conoscenze di cui all'allegato 2 dell'Accordo costituiscono gli obiettivi formativi del corso di formazione.

La durata del corso è di 700 ore minime, di cui almeno 300 ore di teoria ed esercitazioni pratiche ed almeno 400 ore di tirocinio curricolare, con un obbligo di frequenza di almeno il 90% del monte ore minimo.

Il tirocinio curricolare deve essere svolto presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92, presso cui opera l'ASO.

La supervisione del tirocinio è svolta dal titolare dello studio o responsabile della struttura, oppure affidata da questi ad un odontoiatra o ad un professionista abilitato all'esercizio dell'odontoiatria;

2. INDICAZIONI METODOLOGICHE

È ammessa la formazione a distanza con modalità virtuali, ad esclusione delle esercitazioni pratiche, purchè sia garantita la compresenza dei partecipanti e dei docenti e la possibilità di interazione tra di essi, nonché la simultaneità della lezione stessa (videoconferenza/webinar).

Il corso è erogabile anche in modalità e-learning per una durata non superiore al 50% della sua durata minima e ad esclusione

delle prove pratiche. La piattaforma informatica deve garantire ai partecipanti l'interazione con il tutor. La durata della formazione e la frequenza dei partecipanti saranno validate dal tutor qualora non sia possibile la certificazione dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-learning che attesteranno date e durate dei collegamenti alla piattaforma stessa.

3. REQUISITI DOCENTI

I docenti del corso di formazione sono:

- almeno un odontoiatra o un professionista abilitato all'esercizio dell'odontoiatria per l'insegnamento delle materie attinenti alla competenza n. 3 (Assistenza all'odontoiatra);
- docenti con esperienza professionale e/o esperienza didattica, relativa all'ambito di competenze oggetto della docenza.

4. REQUISITI DI ACCESSO

Possono essere ammesse ai corsi di formazione le persone in possesso di una qualifica professionale triennale rilasciata nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale o di una qualifica professionale rilasciata dagli Istituti Professionale del precedente ordinamento o di una qualifica professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche.

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre essere in possesso di una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

5. CREDITI FORMATIVI

Il riconoscimento dei crediti formativi e la relativa riduzione delle ore di formazione sono definiti dal soggetto attuatore.

Possono costituire valore di credito formativo le conoscenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati. A tal fine potranno essere valutati solo attestati rilasciati in esito a corsi promossi e/o patrocinati dalle associazioni dei medici odontoiatri iscritti all'Albo, dai relativi Albi e/o Ordini, o dalle associazioni degli assistenti di studio odontoiatrico.

6. ESAME FINALE

Possono essere ammessi all'esame per il conseguimento dell'attestato di abilitazione per Assistente di Studio Odontoiatrico i partecipanti che hanno frequentato non meno del 90% del monte ore minimo previsto.

L' esame finale consiste in una parte teorica e in una pratica, diretta a verificare l'acquisizione complessiva delle abilità e delle conoscenze di cui all'allegato 2 dell'Accordo, comprese quelle eventualmente riconosciute al candidato come credito formativo.

La parte teorica è suddivisa in una prova scritta, anche sotto forma di test, ed in un colloquio orale.

La parte pratica consiste nella in una prova di simulazione da realizzarsi "in situazione" ricreando un contesto ambientale e di relazione analogo a quello in cui l'ASO dovrà svolgere la propria attività lavorativa, allo scopo di valutare le competenze acquisite ed effettivamente agite dall'allievo.

Il colloquio può realizzarsi contestualmente alla parte pratica.

La prova di esame è definita e realizzata da una Commissione istituita dai soggetti attuatori.

La Commissione è composta da 3 componenti, di cui 2 scelti dal soggetto formatore tra i docenti ed esperti impegnati nel corso e da un odontoiatra nominato dall'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri.

Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Al termine dovrà essere redatto un verbale d'esame firmato dai componenti della Commissione di esame come da modello allegato.

7. ATTESTAZIONE RILASCIATA

A seguito del superamento dell'esame finale sarà rilasciato un "Attestato di abilitazione", con valore di qualificazione per Assistente di studio odontoiatrico come da modello allegato in calce.

Ai fini della repertoriazione degli attestati nel repertorio regionale delle abilitazioni, i soggetti attuatori devono:

- comunicare, almeno quindici giorni prima dell'avvio dell'esame finale, il calendario delle prove d'esame e la composizione della relativa commissione a SegreteriaSRFC@Regione.Emilia-Romagna.it
- trasmettere, al termine delle procedure d'esame, il verbale d'esame e gli attestati per la firma da parte del responsabile

del procedimento e la repertoriatura regionale.

8. AGGIORNAMENTO

Coloro che conseguono l'attestato di abilitazione e i lavoratori esentati di cui all'art. 11 dell'Accordo "sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all'anno" (art. 2, comma 2, dell'Accordo). Tali eventi formativi non sono soggetti ad autorizzazione regionale.

9. SOGGETTI ATTUATORI

Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

I corsi dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l'autorizzazione delle attività formative regolamentate non finanziate.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 1, dell'Accordo potranno altresì richiedere l'autorizzazione alla realizzazione di corsi di formazione le Aziende Sanitarie Locali, in analogia agli enti di formazione accreditati.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Di seguito si dispone in merito all'accesso e alla durata dei corsi di formazione ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 13 comma 1 dell'Accordo, relativamente al riconoscimento dei crediti formativi che consentono di ridurre in tutto o in parte la durata del corso di formazione in ragione delle competenze comunque acquisite.

10.1 Art. 13, comma 1, dell'Accordo¹: soggetti assunti come assistenti alla poltrona successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo (21 aprile 2018) e per i due anni successivi

Si applicano interamente le specifiche di cui ai punti precedenti, ad esclusione dei requisiti di accesso.

Si specifica che i partecipanti occupati assunti successivamente all'entrata in vigore del DPCM 9 febbraio 2018 (21 aprile 2018) con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona - ai sensi dell'art. 13, comma 1, dell'Accordo, possono svolgere il tirocinio curricolare presso la struttura di appartenenza.

¹ Art. 13, c. 1. *Dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 14, comma 3, per un periodo successivo non superiore a ventiquattro mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla Poltrona, privi dell'apposito titolo, fermo restando l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano il titolo di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall'assunzione, secondo quanto disposto dal presente Accordo.*

10.2 art.13, comma 2, dell'Accordo²: soggetti occupati e inquadrati come assistenti alla poltrona alla data di entrata in vigore dell'Accordo (21 aprile 2018) che non rientrano nel caso di esenzione di cui all'art. 11, comma 1, dell'Accordo stesso³ e soggetti che abbiano maturato un'esperienza di lavoro nella funzione di assistente di studio odontoiatrico, anche con inquadramento diverso

Si applicano interamente le specifiche di cui ai punti precedenti, ad esclusione dei requisiti di accesso.

Si specifica che i partecipanti occupati possono svolgere il tirocinio curricolare presso la struttura di appartenenza.

Inoltre, per tali soggetti possono costituire valore di credito formativo anche le competenze acquisite nell'ambito dell'esperienza lavorativa.

A tale possibilità possono accedere coloro che - non rientrando nella casistica di esenzione dalla frequenza del corso e superamento del relativo esame di cui art. 11 dell'Accordo:

- abbiano maturato un'esperienza di lavoro nella funzione di assistente di studio odontoiatrico in una struttura operante nel territorio della regione - inquadrati come assistente alla poltrona o come attività di segreteria - di almeno 1 anno consecutivo negli ultimi 10 anni antecedenti la data di entrata in vigore del DPCM di recepimento dell'Accordo (21 aprile 2018);
- siano residenti nel territorio della regione ovvero, se occupati, dipendenti di strutture operanti nel medesimo territorio.

Possono altresì accedere a tale possibilità le persone inquadrare come Assistente alla persona, il coniuge ed i collaboratori familiari del titolare dello studio odontoiatrico, che abbiano maturato un'esperienza lavorativa nella funzione di assistente di studio odontoiatrico di almeno 3 anni negli ultimi 10 anni antecedenti la data di entrata in

² Art. 13, c. 2 *Per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, si trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, così come previsto al comma 1 dell'art. 11 del presente Accordo, i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri*

³ Art. 11, c. 1. *Sono esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, hanno o hanno avuto l'inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona, e possono dimostrare un'attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata nell'arco dei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".*

vigore del DPCM di recepimento dell'Accordo (21 aprile 2018).

Ai fini del computo dell'esperienza lavorativa, la documentazione necessaria per la valutazione del periodo di inserimento e da cui sia possibile evincere il rapporto di lavoro e la mansione svolta può consistere in alternativa o congiuntamente da:

- percorso del lavoratore (C2 storico), rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente;
- estratto conto contributivo INPS;
- contratto di lavoro;
- buste paga/cedolini;
- posizione assicurativa INAIL;
- certificazione prodotta ai fini dell'autorizzazione all'apertura dello studio.

Il riconoscimento di crediti formativi da esperienza lavorativa tiene conto della durata di tale esperienza e del relativo inquadramento e si attua in base alle previsioni di seguito specificate. Una volta individuata la tipologia di credito da esperienza lavorativa applicabile a ciascun candidato, sono sempre riconoscibili gli ulteriori eventuali crediti derivanti dalla partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati, come definiti al punto 4.

Il termine per acquisire la qualificazione di assistente alla poltrona odontoiatrica avvalendosi della modalità di riconoscimento dei crediti formativi da esperienza lavorativa è di tre anni a far data dalla entrata in vigore del DPCM di recepimento dell'Accordo (21 aprile 2018).

Candidati con inquadramento di Assistenti alla poltrona che non rientrano nel caso di esenzione di cui all'art. 11 dell'Accordo

Il candidato che ha maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa, di cui almeno uno consecutivo, negli ultimi 10 anni antecedenti il 21 aprile 2018, accede direttamente all'esame finale con credito formativo totale.

Il candidato che ha maturato almeno uno anno consecutivo di esperienza lavorativa negli ultimi 10 anni antecedenti il 21 aprile 2018, deve frequentare un corso della durata minima di 280 ore, di cui almeno 120 ore di teoria ed esercitazioni pratiche ed almeno 160 ore di tirocinio curricolare, con un obbligo di frequenza di almeno il 90% del monte ore minimo. I candidati occupati possono svolgere il tirocinio nel luogo di lavoro.

Il corso ha ad oggetto tutti gli ambiti di competenza di cui all'allegato 2 dell'Accordo, in un'ottica di approfondimento e sviluppo delle abilità e conoscenze ivi previste.

Candidati con inquadramento in attività di segreteria

Per tali candidati - che abbiano maturato un'esperienza di lavoro di almeno 1 anno consecutivo negli ultimi 10 anni antecedenti il 21 aprile 2018 - si considerano oggetto di credito formativo le abilità e conoscenze previste nelle aree di competenza 1 e 4 di cui all'allegato 2 dell'Accordo:

1. Interagire con le persone assistite, i membri dell'equipe professionale, i fornitori e i collaboratori esterni;
4. Trattamento documentazione clinica e amministrativo.

Gli stessi candidati devono pertanto frequentare un corso i cui obiettivi formativi sono l'acquisizione delle abilità e conoscenze previste nelle aree di competenza 2 e 3 di cui all'allegato 2 dell'Accordo:

2. Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure standard;
3. Assistenza all'odontoiatra.

Il corso ha una durata minima di 320 ore, di cui almeno 120 ore di teoria ed esercitazioni pratiche ed almeno 200 ore di tirocinio curricolare, con un obbligo di frequenza di almeno il 90% del monte ore minimo. I candidati occupati possono svolgere il tirocinio nel luogo di lavoro.

Candidati con inquadramento di Assistente alla persona, coniugi e collaboratori familiari

I candidati che abbiano maturato un'esperienza di lavoro nella funzione di assistente di studio odontoiatrico di almeno 3 anni alla data del 21 aprile 2018, devono frequentare un corso della durata minima di 280 ore, di cui almeno 120 ore di teoria ed esercitazioni pratiche ed almeno 160 ore di tirocinio curricolare, con un obbligo di frequenza di almeno il 90% del monte ore minimo. Tali candidati possono svolgere il tirocinio nella struttura del coniuge o familiare.

Il corso ha ad oggetto tutti gli ambiti di competenza di cui all'allegato 2 dell'Accordo, in un'ottica di approfondimento e sviluppo delle abilità e conoscenze ivi previste.



VERBALE DI ESAME
del percorso formativo per Assistente di studio odontoiatrico
di cui all'Accordo Stato-Regioni del 27/22/2017, rep. 209/CSR

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO:

SOGGETTO FORMATORE:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL'ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di autorizzazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al per complessive n. ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore al 80% del monte ore.

C) MODALITÀ DELLE VERIFICHE FINALI

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale risultano dagli atti depositati presso il soggetto attuatore unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Rappresentante del soggetto attuatore

.....

Data,

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMUNE DI NASCITA	Prov. (O STATO)	CITTADINANZA	N. ORE PRESENZA	% SU ORE SVOLTE	VALUTAZIONE
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										

I componenti della Commissione:



Ministero
della Salute



ATTESTATO DI ABILITAZIONE

con valore di qualificazione per

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO

Rilasciato a seguito del superamento dell'esame teorico-pratico del corso di formazione di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, rep. n. 209/CSR del 23 novembre 2017, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 43/2006, e la disciplina della relativa formazione.

in attuazione DGR n .../2018;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat...

il

ATTUATORE DELL' INIZIATIVA

Via

Il Dirigente responsabile del procedimento

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso Rif. PA..... autorizzato con determina dirigenziale n..... del
Attestato registrato in data al n.....

Ai sensi dell'art.15 della L.183/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

PERCORSO COMPLESSIVO

ORE

Contenuti

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

dal

al

**ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO
E PERCENTUALE DI FREQUENZA**

--	--

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

--

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

--